REGOLAMENTO DI RIORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Art. 22

Disposizioni in materia di organizzazione degli uffici territoriali

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono individuate le sedi territoriali da chiudere sulla base dei seguenti criteri:

a) bacino di utenza dei servizi resi in relazione alle funzioni assegnate;

b) interazioni con le attivita' svolte dalle singole amministrazioni;

c) popolazione residente;

d) distanza tra le sedi e conformazione geografica del territorio;

e) logistica;

f) mobilita' regionale e sistema dei trasporti;

g) consistenza del personale. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 LUGLIO 2011, N. 173. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 LUGLIO 2011, N. 173. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 LUGLIO 2011, N. 173.

Versione in vigore dal 12 novembre 2011, non più in vigore dal 30 giugno 2013 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43
Capo	IV — Articolazione territoriale del ministero dell'economia e delle finanze
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2008

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/dpr-43-2008/art-22-disposizioni-in-materia-di-organizzazione-degli-uffici-territoriali/versione/2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it